

COMUNE DI ROCCASCALEGNA

(Provincia di Chieti)

ORDINANZA n. 13 del 31-07-2014

IL SINDACO

Tenuto Conto che la Pro Loco di questo Comune ha organizzato presso il Campo Sportivo comunale per i giorni 01 e 02 Agosto 2014, dalle ore 20.00 alle ore 02.00 di ogni giorno seguente, una manifestazione denominata "ROCK' A SCALEGNA" con esibizione di gruppi musicali e allestimento di stands gastronomici;

Visto il programma della manifestazione e la planimetria di zona con riportate le aree dove si svolgeranno gli spettacoli musicali, l'installazione degli stands gastronomici, nonché le aree destinate alla sosta dei veicoli;

Considerato che detta manifestazione comporterà un afflusso notevole di pubblico;

Considerato che la circolazione e la sosta veicolare nei pressi della zona del Campo Sportivo dovranno essere disciplinati in funzione della predetta manifestazione in modo da assicurare la salvaguardia e l'incolumità degli automobilisti e dei cittadini che affluiranno in dette aree, nonché un agevole svolgimento della manifestazione stessa;

Accertato che la violazione del divieto di sosta, in alcuni tratti di strada interessati alla manifestazione costituisce grave intralcio alla circolazione e ritenuto pertanto di disporre la rimozione forzata dei veicoli medesimi ai sensi dell'art. 159, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i.;

Considerato che lungo le Strade Provinciali che attraversano il Comune di Roccascalegna non sarà interdetta la circolazione veicolare;

Dato Atto che nei pressi del Campo Sportivo, a causa della manifestazione di cui sopra, non è opportuno permettere la vendita di prodotti alimentari in forma ambulante in quanto ciò determinerebbe un grave danno agli organizzatori della predetta manifestazione;

Tenuto conto che si rende necessario apporre dei divieti di sosta lungo le S.P.110 e la S.P. 129 che conducono al Campo Sportivo e più precisamente divieto di sosta per tutti i veicoli sul lato dx in direzione Roccascalegna – Torricella Peligna, a partire dal Km. 11,250 (incrocio con ingresso Campo Boario) fino al Km 10,250 e sul lato dx della S.P. 129 in direzione Roccascalegna – SS 652 dal Km. 0,00 al Km 0,350 (Cartello indicante la loc. di Aia di Rocco);

Ritenuto opportuno vietare la circolazione veicolare lungo la S.C. che dalla S.P. 110 conduce al Campo Sportivo;

Ritenuto, inoltre, di dover riservare lo spazio posto sul lato sx dell'ingresso della predetta S.C. ai venditori su aree pubbliche di prodotti non alimentari e ai mezzi dell'organizzazione;

Ritenuto, ancora, di dover riservare lo spazio antistante il campo da tennis ai veicoli dei diversamente abili e a quelli di servizio dell'organizzazione;

Acquisito il parere verbale dell'Ufficio del Servizio Associato di Polizia Locale nella persona del Com. Ten. Odorisio Gilberto;

Visti l'art. 5, comma 3, l'art. 6 comma 4 lett. b) l'art. 7 comma 3, l'art. 37 comma 3 e l'art. 159 del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285 il 30.04.1992 e s.m.i.

Visto l'art. 74 del D.P.R. 495/1992 e ss. mm. (Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada);

Visto l'art. 8, comma 3 della legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i. contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Attesa la competenza all'adozione del presente atto in base all'art. 7 comma 1 del D. Lgs. 285/1992 e ss. mm.;

Ritenuto necessario rendere noto il presente provvedimento ai cittadini mediante affissione all'Albo Pretorio nonché pubblicazione sul sito istituzionale di questo Comune;

Visto il D.L.vo n. 267/2000,

ORDINA

Per i giorni **01 e 02 luglio 2014**, dalle ore **19.00** alle ore **02.00** dei giorni seguenti la seguente disciplina del traffico e della sosta veicolare lungo le strade che conducono al Campo Sportivo:

- 1) **S.P. 110: dalle ore 19.00 del 01.08.2014 fino alle ore 02,00 del 02.08.2014**, divieto di sosta per tutti i veicoli sul lato dx in direzione Roccascalegna – Torricella Peligna, a partire dal Km. 11,250 (incrocio con ingresso Campo Boario) fino al Km 10,250;
- 2) **S.P. 129:** divieto di sosta per tutti i veicoli sul lato dx direzione Roccascalegna – SS 652 dal Km. 0,00 al Km 0,350 (Cartello indicante la loc. di Aia di Rocco);
- 3) **S.C. ingresso Campo Sportivo:**
 - Divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli, con esclusione di quelli dell'organizzazione, dei diversamente abili, di emergenza e delle forze dell'Ordine;
 - Gli stalli di sosta presenti sul lato sx immediatamente dopo l'ingresso sono riservati ai venditori su aree pubbliche di prodotti non alimentari e ai mezzi degli organizzatori;
 - L'area di sosta nei pressi del campo da tennis è riservata ai mezzi dei diversamente abili e a quelli di servizio dell'organizzazione;
 - Il mezzi di soccorso potranno sostare all'interno del campo da calcio;
- 4) Per i motivi in premessa citati, inoltre, nei giorni 01 e 02.08.2014 dalle ore 19.00 alle ore 02.00 dei giorni seguenti, lungo le strade innanzi individuate, **è vietata la vendita di qualsiasi genere di prodotto alimentare da parte dei Commercianti su aree pubbliche;**
- 5) In tutti i tratti di strada innanzi citati, ove vige il divieto di sosta, è disposta la rimozione forzata dei veicoli medesimi ai sensi dell'art. 159, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i.,

DEMANDA

- All'ufficio tecnico del Comune nonché al personale dell'organizzazione della manifestazione di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento;

- Al Servizio Associato di Polizia Locale con sede a Casoli e al Comando Stazione Carabinieri di Casoli di vigilare in ordine alla corretta attuazione dell'esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

- Che in caso di mancata osservanza delle disposizioni inerenti la circolazione e la sosta veicolare di cui alla presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 285/1992 e ss. mm., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 285/1992 e ss. mm.
- Che in caso di mancato rispetto del presente provvedimento da parte dei commercianti su aree pubbliche, sarà applicata, ai sensi dell'Art. 7-bis del D.Lgs n. 267/00, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

Si Notifichi:

- Ai cittadini mediante pubblicazione all'albo pretorio nonché mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questo Comune;
- Agli organi di Polizia Stradale aventi competenza sul territorio interessato.

AVVERTE ALTRESI'

- Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D. Lgs. 285/1992 e ss. mm. Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'art. 74 del D.P.R. 495/1992;
- Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n.241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR ABRUZZO entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine.



IL SINDACO
(Avv. DOMENICO GIANGIORDANO)